

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 2° “Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali”

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n. 12, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.i.;

VISTO l’art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle Autonomie locali, un fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, (modificato dal c. 13 dell’art. 3 della l.r. n.27/2016) da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31.12.2013;

VISTO l’art. 3, comma 10, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 il quale dispone che la Regione deve garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3 nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e s.m.i. nonché, della quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (assegnazione di cui all’art. 6 comma 1 della legge regionale n. 5/2014);

VISTO l’art. 3 comma 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 così come modificato dal comma 3 dell’art. 19 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, con il quale è stato disposto che la proroga del termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 3 si applica anche ai Comuni in dissesto di cui all’art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e a quelli che hanno fatto

ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del medesimo decreto legislativo e che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10 del medesimo art. 3, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8;

VISTO il comma 1 dell'art. 22 della predetta legge regionale n. 1/2019, che recita: *“All’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche e integrazioni: a) al comma 6 dopo le parole “soggetti assunti” sono aggiunte le parole “ Per le stabilizzazioni avviate in forza dell’articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al predetto comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti”;*

VISTO l'art. 4, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata autorizzata, la prosecuzione dei progetti inizialmente previsti dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 nonché la prosecuzione dei progetti dei lavoratori della ex Pirelli di Siracusa, inizialmente previsti dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3;

VISTA l'articolo 9 della legge regionale n. 9/2021:” *Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali”;*

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13: *“Legge di stabilità regionale 2022-2024”;*

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14: *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;*

VISTO il decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 *“ Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;*

VISTA la delibera di Giunta di Governo n. 570 del 18 dicembre 2021:”*Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Biennio 2019-2020. Schema di decreto presidenziale regolamentare- Apprezzamento”;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022:” *Bilancio di previsione della Regione siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2020:”*Snellimento dell’attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti a controllo delle Ragionerie centrali”;*

VISTI i provvedimenti del 22.09.2022, nn. 414, 415, 416 e 417, con i quali sono stati assunti gli impegni relativi alle quote della prima semestralità 2022 quelli dell’1.12.2022 nn. 604, 605, 606 e 607, con i quali sono stati assunti gli impegni relativi alle quote della seconda semestralità del Fondo straordinario per l’esercizio 2022 sul capitolo di spesa 191310;

CONSIDERATO che il legislatore regionale interviene sul costo delle stabilizzazioni effettuate dagli enti dal 2013 al 2017 con il disposto dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019,

n. 1, riconoscendo per tale costo il contributo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014;

VISTE le sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 15.12.2022 riportate in dettaglio al punto 1 del verbale;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie locali n. 438 del 25.11.2021 con il quale, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014, è stato approvato il piano definitivo delle somme iscritte nel bilancio di previsione delle Regione siciliana- esercizio 2021- relative al Fondo straordinario per un importo di euro 175.554.427,42;

CONSIDERATO che a seguito di variazioni riscontrate, alla data del 1 gennaio 2022, nella platea del personale contrattista interessato l'importo da ripartire per l'esercizio finanziario 2022 si riduce a euro **171.648.503,57** (colonna A);

RITENUTO di poter ripartire, proporzionalmente, le quote assegnate ad ogni ente locale sulla scorta dei dati fin qui comunicati dallo stesso per le finalità di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ed, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1, l'importo di euro **167.676.934,00** (colonna $C=A-B$) quali risorse finanziarie autorizzate per l'esercizio finanziario 2022, alle autonomie locali non comprese nelle provvidenze di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019 a valere sul capitolo 191310 del Bilancio di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto;

VISTO il quadro prospettico dell'allegato "A", colonna B nella quale sono stati riportati, per ciascun ente locale il limite massimo degli importi erogabili per l'anno 2022 compresi delle modifiche determinate dalla riduzione del 4% così come deciso nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 13 novembre 2019 in applicazione del disposto normativo riportato al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019 per un importo complessivo pari a euro **3.971.569,57** come limite massimo autorizzato sulla disponibilità del capitolo 191310 per le finalità di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014;

CONSIDERATO che, l'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e s.m.i. nel limite massimo degli importi indicati per ciascun ente locale nell'apposita colonna C del quadro prospettico dell'allegato "A" resta subordinata anche per l'anno 2022, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte, contenente il dato relativo ai "lavoratori precari" appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionali n. 85/1995, n. 16/2006 e s.m.i. ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34 comma 2 della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa) ed a quelli stabilizzati ancora in servizio alla data di presentazione della medesima istanza, nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge;

PRESO ATTO che il provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 13 del 28 settembre 2020: " *Direttive in tema di controlli amministrativi-contabili* " ed, in particolare con la categoria 6) Contributi a soggetti pubblici e privati stabiliti per legge;

ATTESTATA la rispondenza del codice IBAN del beneficiario alla documentazione in possesso di questo ufficio in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro n. 17 del 10.12.2021;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per l'anno 2022, il piano di riparto provvisorio delle somme pari a euro **171.648.503,57** (importo derivante dall'aggiornamento dei dati) del Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 dell'art. 30, della legge regionale 5/2014 come riassunto nel quadro prospettico dell'allegato "A", colonna A (colonne B+C) iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022 approvato con legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 ;

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1 - Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è approvato il piano di riparto provvisorio delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana- per l'esercizio 2022 - relative al Fondo straordinario di cui al disposto legislativo riportato precedentemente, per l'importo di euro **171.648.503,57** come risultante dalla sommatoria degli importi a fianco riportati per ciascun ente locale indicato nella colonna A (colonne B+C) nel quadro prospettico dell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - L'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., nel limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascun ente locale nell'apposita colonna del quadro prospettico dell'allegato "A" facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte attestante, per l'anno 2022, circa la quantificazione della spesa del personale;

Art. 3 - In ottemperanza all'art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line.

Art. 4- Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Art. 5- Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, li 22/12/2022

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Di Gaudio

Il Dirigente Generale

Margherita Rizza

L'Assessore regionale per le Autonomie
locali e la Funzione pubblica

MESSINA

L'Assessore regionale per la Famiglia, le
Politiche sociali ed il Lavoro

ALBANO